

Bruxelles, 28 giugno 2021
(OR. en)

10235/21

VETER 53

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	10070/1/21 REV 1
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio sul benessere degli animali durante il trasporto su lunghe distanze verso paesi terzi

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sul benessere degli animali durante il trasporto su lunghe distanze verso paesi terzi, approvate dal Consiglio "Agricoltura e pesca" nella sessione del 28 e 29 giugno 2021.

**CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI
DURANTE IL TRASPORTO SU LUNGHE DISTANZE VERSO PAESI TERZI**

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

1. Il benessere degli animali è una questione che riveste grande importanza per i cittadini europei ed è riconosciuto nel diritto dell'Unione europea, in particolare all'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE).
2. Il benessere degli animali durante il trasporto è una priorità a livello dell'UE e deve essere garantito anche durante il trasporto internazionale verso paesi terzi.
3. Le conclusioni del Consiglio dell'UE sul benessere degli animali, adottate nel 2019¹, hanno riconosciuto sia la necessità di includere il benessere degli animali negli accordi di libero scambio al fine di promuovere tale benessere a livello mondiale, sia la concorrenza cui sono confrontati gli agricoltori dell'UE nel commercio globale.
4. Sono stati istituiti punti di contatto nazionali per il trasporto degli animali in conformità dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1/2005. Il loro obiettivo è promuovere l'assistenza reciproca, condividere le migliori pratiche, promuovere lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e discutere l'attuazione e l'applicazione della normativa in materia di benessere degli animali durante il trasporto. Sono stati elaborati documenti di orientamento che riflettono l'esperienza e le migliori pratiche degli Stati membri in materia di controlli ufficiali sul benessere degli animali durante l'esportazione mediante navi adibite al trasporto di bestiame.
5. La piattaforma dell'UE sul benessere degli animali, istituita nel 2017 dalla Commissione europea, è riuscita a promuovere il dialogo sul benessere degli animali tra le autorità competenti, l'industria, la società civile e gli scienziati. Ciò, a sua volta, ha agevolato la condivisione delle migliori pratiche e di altre esperienze. Il benessere degli animali durante il trasporto è una delle priorità di tale piattaforma. Nel 2018 è stato istituito un sottogruppo specifico di tale piattaforma allo scopo di fornire informazioni tecniche, raccomandazioni e migliori pratiche pertinenti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005.

¹ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14975-2019-INIT/it/pdf>

6. La relazione di sintesi della Commissione sul benessere degli animali esportati via mare² ha evidenziato i principali punti di forza e di debolezza dei sistemi posti in essere dagli Stati membri per proteggere il benessere degli animali da allevamento durante il trasporto dall'Unione europea verso i paesi terzi. La relazione ha identificato altri punti suscettibili di miglioramento, quali la necessità di aumentare le risorse e il sostegno appropriati a favore dei controlli ufficiali ai punti di uscita. Ha inoltre individuato la necessità di prevedere funzionari qualificati ed esperti per accedere ai sistemi tecnici di bordo, la pianificazione e l'approvazione dei viaggi, la pianificazione di emergenza per le operazioni, il ruolo e gli obblighi degli organizzatori e dei trasportatori marittimi, nonché la necessità di un riscontro da parte di paesi terzi, trasportatori o comandanti delle navi sulla condizione degli animali durante un viaggio marittimo e all'arrivo.
7. Lo sviluppo di strumenti per sostenere le ispezioni degli Stati membri sulle navi adibite al trasporto di bestiame richiede una cooperazione multisetoriale tra le autorità competenti e le pertinenti agenzie dell'UE, in particolare l'Agenzia europea per la sicurezza marittima³. L'obiettivo è migliorare e armonizzare le procedure di ispezione, accrescere la trasparenza dei risultati delle ispezioni nonché migliorare gli standard delle navi e la comunicazione con i paesi terzi, in modo da ottenere un riscontro sistematico per quanto riguarda le partite di bestiame spedite dall'Unione.
8. Nonostante i progressi compiuti in relazione all'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, vi sono ancora settori in cui è necessario compiere ulteriori sforzi per attuare e applicare le attuali disposizioni del regolamento e per migliorarlo.
9. Nelle conclusioni sulla strategia "Dal produttore al consumatore"⁴, il Consiglio ha invitato la Commissione a riesaminare e aggiornare il regolamento (CE) n. 1/2005 alla luce delle più recenti conoscenze scientifiche, al fine di rendere la normativa più completa e di più facile attuazione, il che dovrebbe garantire, in ultima analisi, un livello più elevato di benessere degli animali. Il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a procedere quanto prima a tale riesame al fine di rivedere al più presto la legislazione, in particolare in materia di trasporti. Nel 2020 è stato avviato un processo di controllo dell'adeguatezza.

² DG (Sante) 2019-6835.

³ <http://www.emsa.europa.eu/>

⁴ Doc. 12099/20.

10. Il regolamento (CE) n. 1/2005 stabilisce già un quadro giuridico per i lunghi viaggi mediante navi adibite al trasporto di bestiame. Tuttavia il regolamento non prevede taluni requisiti critici alla luce delle conoscenze scientifiche più aggiornate e dell'esperienza acquisita in settori quali la formazione e la competenza del personale che accudisce animali vivi durante il trasporto su lunghe distanze, la pianificazione del viaggio, il ruolo e le responsabilità dell'organizzatore e del trasportatore, l'autorizzazione del trasportatore e la certificazione delle navi, la documentazione di viaggio, la pianificazione di emergenza, i requisiti tecnici delle navi e i controlli ufficiali specifici.
11. I sistemi di controllo ufficiali degli Stati membri sono fondamentali per garantire il rispetto degli standard di benessere e il trattamento umano degli animali e per garantire che siano adottate misure adeguate intese a evitare loro dolore e sofferenze inutili. È pertanto necessario garantire che le autorità competenti dispongano di risorse adeguate, inclusi strumenti tecnologici e competenze, per effettuare i controlli ufficiali e valutare le condizioni specifiche durante le pertinenti attività in tutte le fasi riguardanti le navi adibite al trasporto di bestiame,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

12. **RICONOSCE** che il regolamento (CE) n. 1/2005 ha stabilito requisiti supplementari in materia di benessere degli animali durante il trasporto marittimo, il che ha comportato un miglioramento delle condizioni di trasporto degli animali.
13. **RICONOSCE** che sono stati compiuti progressi per quanto riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e **SOSTIENE** ulteriori azioni da intraprendere a breve termine a tale riguardo a livello di Stati membri.
14. **EVIDENZIA** la necessità di dare priorità alle azioni a breve termine degli Stati membri sui seguenti temi: pianificazione del viaggio, sicurezza marittima e conformità ai requisiti tecnici delle navi, controlli delle navi e degli animali effettuati prima del carico, nonché comunicazione delle non conformità tra gli Stati membri.

15. **RITIENE** che, nonostante i progressi compiuti in relazione all'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, sia necessario migliorare ulteriormente tale normativa e garantire condizioni di benessere adeguate durante il trasporto su lunghe distanze di animali vivi.
16. **RICORDA** che qualsiasi modifica della normativa in vigore o di nuova adozione dovrebbe basarsi sulle conoscenze tecniche e scientifiche più recenti, che comprendano la fornitura di indicatori basati sugli animali man mano che vengono elaborati e convalidati, sull'esperienza acquisita dagli Stati membri, sui risultati del processo di controllo dell'adeguatezza in corso e sulla corrispondente valutazione dell'impatto socioeconomico, sulla disponibilità di strumenti tecnologici a sostegno dei controlli ufficiali, nonché sulla diversità delle situazioni geografiche e dei sistemi di produzione nell'Unione.
17. **INVITA** la Commissione a presentare una proposta di revisione del regolamento sul benessere degli animali durante il trasporto, se possibile, prima di quanto indicato nella strategia "Dal produttore al consumatore" ("T4 2023").
18. **RILEVA** che il benessere degli animali durante il trasporto è una priorità a livello dell'UE e dovrebbe essere garantito a tutti i livelli e in tutte le fasi del viaggio durante il trasporto internazionale di animali vivi a lunga distanza, anche verso paesi terzi, favorendo e sostenendo, per quanto possibile, il trasporto di materiale genetico e di carne.
19. **EVIDENZIA LA NECESSITÀ** di istituire una procedura di autorizzazione per gli organizzatori e di esigere che, per ciascun viaggio su navi adibite al trasporto di bestiame, un unico organizzatore comunichi con tutte le autorità competenti interessate.
20. **INVITA** la Commissione a porre l'accento sull'importante ruolo del trasportatore marittimo, in particolare sull'obbligo di comunicare informazioni prima del viaggio, e sulle misure adottate ogniquale volta eventi occorsi durante il viaggio possono compromettere la salute e il benessere degli animali.

21. **SOTTOLINEA** la necessità di migliorare e normalizzare il processo di autorizzazione dei trasportatori marittimi e di certificazione delle navi, ossia la documentazione richiesta, i requisiti tecnici della nave, le qualifiche e l'esperienza indicate dalle autorità competenti e necessarie per il processo di approvazione delle navi, la definizione degli Stati di bandiera e delle società di classificazione accettate, i criteri specifici per la sospensione/revoca dell'autorizzazione, la durata di validità del certificato e la definizione del ruolo e delle responsabilità del rappresentante nell'UE di un trasportatore di un paese terzo.
22. **RILEVA LA NECESSITÀ** di migliorare la formazione e la competenza del personale che accudisce animali vivi durante il carico, lo scarico e il trasporto marittimo, attraverso l'istituzione di corsi di formazione riconosciuti dall'UE in materia di benessere del trasporto marittimo e la definizione e prove sufficienti di un periodo minimo di formazione ed esperienza per il personale per quanto riguarda la gestione e il trasporto di animali.
23. **RACCOMANDA** la presenza di un veterinario durante il viaggio delle navi adibite al trasporto di bestiame, al fine di verificare l'applicazione delle norme pertinenti in materia di salute e benessere degli animali.
24. **PONE IN RILIEVO** l'importanza del piano di viaggio, in cooperazione con i punti focali dell'OIE nei paesi terzi di destinazione, e la necessità di stabilire procedure armonizzate per la sua convalida; l'ulteriore miglioramento della comunicazione e collaborazione tra gli Stati membri e gli organizzatori prima della convalida dei piani di viaggio e dell'inizio delle operazioni, nonché l'armonizzazione del piano di viaggio adattato al viaggio marittimo fino allo scarico nel paese terzo.
25. **INCORAGGIA** l'OIE a rafforzare il suo ruolo, agevolando la comunicazione e la collaborazione tra il paese di destinazione e il paese di origine in caso di problemi che comportino rischi per la salute e il benessere degli animali durante il trasporto di animali vivi.

26. **ESORTA** la Commissione a prendere in considerazione la necessità di migliorare i requisiti giuridici sulle condizioni tecniche specifiche relative alle navi, come i requisiti in materia di ventilazione, controllo della temperatura, costruzione dei recinti, manutenzione e drenaggio.
27. **SOTTOLINEA LA NECESSITÀ** di avvalersi dei poteri disponibili a titolo del regolamento (UE) 2017/625 e del regolamento (CE) n. 1/2005, in attesa della sua futura revisione, e di tenere conto dei pertinenti orientamenti scientifici e tecnici (ad esempio i risultati degli audit effettuati dalla Commissione europea), dei risultati delle discussioni svolte dagli Stati membri sul documento della rete dei punti di contatto sulle navi adibite al trasporto di bestiame, nonché della possibilità di introdurre nuove tecnologie che migliorino e promuovano i controlli ufficiali delle navi adibite al trasporto di bestiame.
28. **EVIDENZIA** l'importanza di armonizzare le informazioni che le autorità competenti dovrebbero ricevere in merito alle diverse parti del viaggio, di stabilire i requisiti minimi che i punti di uscita devono soddisfare per la cura degli animali e delle loro esigenze, nonché di preparare un modello di relazione che dovrà essere compilato dall'autorità competente nel luogo di destinazione.
29. **INVITA** la Commissione a valutare se le presenti conclusioni relative al trasporto marittimo possano essere applicate ad altri modi di trasporto.
-